

BE COMPLIANT!

La sentenza del mese



La parola del Tribunale
Tribunale di Milano, Sezione II Penale
Sentenza n. 10748/2021



I Soggetti Apicali sono stati condannati per aver permesso il verificarsi di un **danno di rilevante entità ai soci, ai creditori e ai risparmiatori**, causato dalla **scorretta esposizione di operazioni di finanza strutturata nelle comunicazioni sociali previste dalla legge**.

Inoltre, i Soggetti Apicali, attraverso i comunicati diffusi al pubblico in relazione all'approvazione dei bilanci d'esercizio e delle situazioni patrimoniali del Gruppo, **diffondevano al mercato notizie false**, idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo di un'azione quotata, **suscettibili di modificare le decisioni di investimento dell'investitore medio**.



I reati di false comunicazioni sociali e di manipolazione del mercato sono stati perpetrati dagli apicali **nell'interesse della Società**, al fine di garantirle ingiusti profitti. In particolare, «*l'alterazione dei bilanci mediante erronea contabilizzazione delle operazioni strutturate rispondeva alla necessità di offrire agli investitori un più florido e rasserenante scenario societario, in termini di patrimonio contabile e di vigilanza, nonché, più in generale, di stabilità*».

Condannati gli enti, ai sensi degli **artt. 25-ter e 25-sexies, D. Lgs. n. 231/01**, perché **(i)** «*la Banca è risultata sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso*», riscontrandosi deficit in particolare «*in merito alla mappatura delle aree di rischio, alla predisposizione di specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati, agli indispensabili flussi informativi verso l'OdV nonché al sistema disciplinare*» e **(ii)** l'OdV «ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati)».



In caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa dell'Ente è esclusa ove:



l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente applicato modelli di organizzazione e di gestione idonei** a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;



il compito di aggiornare i modelli e di vigilare sulla loro applicazione è stato affidato ad un **organismo dell'Ente dotato di sufficienti poteri di iniziativa e di controllo**;



l'autore del reato ha eluso **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione dell'Ente;



non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Le sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001

Le sanzioni a cui le Società possono andare incontro nel caso di condanna per l'illecito di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/01 sono particolarmente gravose:



➤ **sanzioni pecuniarie** sono comprese tra **€ 103.200** e **€ 1.549.000**;



➤ se il **prodotto o il profitto** conseguito dall'ente è **di rilevante entità**, la sanzione è aumentata fino a **dieci volte tale prodotto o profitto**.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Compliance



• Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com

• Avv. Daniele Ghedi: daniele.ghedi@studiopirola.com